



Prot. n. 9932-I del 22/12/21

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli  
**PROT. 0023966/E/PM/A**  
Del 17/12/2021 MEDI - OCC



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE



Il giudice;

nella procedura n. - del 2021 di composizione della crisi da  
sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3  
proposta nell'interesse di BROCCOLI FLORA nata a [REDACTED]  
[REDACTED] c.f. BRCE\_R76D45F839N rapp.ta e difesa dall'avv.  
Dario Fiorillo avente ad oggetto la richiesta di apertura della  
procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 ter e seg.  
stessa legge;

letto il ricorso e la documentazione prodotta dall'istante a  
corredo nonché la relazione del Gestore come nominato  
dall'O.c.c. adito;

ritenuto che con riferimento ai limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6  
lett. b, l. 27 gennaio 2012 n. 3, la proponente non risulta titolare  
di redditi e gli unici assets immobiliari che allo stato risultano

5/0



disponibili per la procedura sono quelli aditi a “casa familiare” la cui donazione ai figli del 2013 è stata oggetto di revoca con sentenza del Tribunale di Napoli 4603/2020 del 30-6-2020;

reputato che alla luce anche delle condizioni di salute della proponente, ai sensi dell’art. 14 quinquies, co. 2 lett. e, 27 gennaio 2012 n. 3, va accolta la richiesta della Broccoli di abitare l’immobile ove risiede fino alla sua vendita;

considerato che appare necessaria la nomina del liquidatore per l’espletamento delle previste attività nel rispetto dei parametri normativi;

tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole, frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di riservatezza di soggetti estranei;

scioglie la riserva e

P.T.M.

0/0



dichiara aperta la procedura di liquidazione e nomina DR.SSA SIMONA CHIOCCARELLI con studio in Napoli VIA CATULLO 30 liquidatore ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 2 lett. e, . 27 gennaio 2012 n. 3;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente ai beni immobili di cui è prevista la liquidazione;

ordina il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la proponente a continuare ad abitare l'immobile ove risiede fino alla sua vendita;

ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli la trascrizione del presente decreto ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lettera d) rispetto ai seguenti immobili:

2/0



[Redacted]					
Fabbricato	Abitazione civile cat. A/2	Proprietà	11	95	7
Fabbricato	Abitazione civile cat. A/5	Proprietà	11	93	2
Fabbricato	Abitazione civile cat. A/5	Proprietà	11	93	1

dispone che il presente decreto unitamente al ricorso, al piano ed alla relazione Gestore, come eventualmente integrati, siano pubblicati sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli;

dispone che il liquidatore provveda, una volta disposta la chiusura della procedura, a comunicare la circostanza al suddetto ufficio interessato.

Si comunichi.

15/12/2021

Il Giudice

dr. Marco Pugliese

*Marco Pugliese*  
Napoli, 22/12/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE